

Gruppo Italiano Ricerca Chiropteri

Italian Chiroptera Research Group

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e logo

Viene istituito, con il nome di “*Gruppo Italiano Ricerca Chiropteri*” (Italian Chiroptera Research Group), un Gruppo senza fini di lucro, avente sede provvisoria presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Via Dunant, 3 Varese. Tale Gruppo confluisce all’interno dell’Associazione Teriologica Italiana (A.T.It.) accettandone in toto le finalità. Il Gruppo opererà all’interno dell’Associazione quale espressione operativa specializzata di essa. Il logo del Gruppo Italiano Ricerca Chiropteri (G.I.R.C.) è un orecchione in volo con le ali aperte e ripiegate dietro il dorso con, in secondo piano, il contorno della luna.

Art. 2 - Scopi del Gruppo Italiano Ricerca Chiropteri

Il Gruppo non ha fini di lucro, è apartitico e aconfessionale.

Scopi del Gruppo Italiano Ricerca Chiropteri sono:

- a) promuovere lo sviluppo della ricerca sui Chiropteri in Italia, sostenendo e proponendo lavori sia a carattere nazionale sia internazionale, finalizzati alla migliore conoscenza dei Chiropteri e degli ecosistemi di cui essi fanno parte;
- b) coordinare e promuovere iniziative volte alla tutela ed alla conservazione del patrimonio naturale, con particolare riferimento alla chiropterofauna;
- c) offrirsi come punto di riferimento consultivo per le istituzioni e gli Enti pubblici e privati nel campo delle conoscenze, della tutela e della ricerca sui Chiropteri;
- d) fungere da punto di riferimento nazionale nei confronti degli organismi internazionali in relazione a problematiche specifiche inerenti la chiropterofauna.
- e) coordinare e promuovere iniziative volte alla divulgazione di corrette informazioni sulla biologia dei Chiropteri.

Al fine di perseguire tali scopi il Gruppo Italiano Ricerca Chiropteri può:

- a) costituire e finanziare al suo interno gruppi di lavoro operanti su tematiche specifiche;
- b) organizzare e patrocinare Convegni, Seminari, cicli di conferenze, riunioni e attività simili che favoriscano incontri e scambi di idee tra ricercatori italiani e stranieri operanti nel campo dello studio dei Chiropteri;
- c) promuovere la valorizzazione della stampa specialistica sulla biologia dei Chiropteri;
- d) collaborare in sinergia con tutte le Associazioni e le Organizzazioni, nazionali ed internazionali, che perseguono gli stessi scopi;
- e) esercitare ogni altra attività che, direttamente o indirettamente, sia utile al raggiungimento dei fini predetti.

Art. 3 - Soci

Sono da considerarsi tali tutte le persone fisiche o giuridiche regolarmente iscritte all’A.T.It., che intendano collaborare per il conseguimento degli scopi di cui all’articolo 2 previa l’approvazione del Consiglio Direttivo del Gruppo. Sono distinti in:

- a) **Fondatori:** sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo del Gruppo;
- b) **Ordinari:** coloro che aderiscono al Gruppo collaborando attivamente al perseguimento delle finalità di cui all’Art. 2.
- c) **Onorari:** il Consiglio Direttivo può, con maggioranza assoluta dei voti, nominare “socio onorario” una personalità del mondo culturale e/o scientifico (che può anche non essere iscritto all’A.T.It.), o che svolga attività di particolare rilievo in armonia con i fini dell’Associazione.

- d) Aggregati: coloro che, in deroga a quanto specificato nella premessa del presente articolo, condividono i propositi del GIRC e aderiscono al Gruppo collaborando attivamente al perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2 pur non risultando Soci dell'ATIIt. Tali Soci non possono rivestire ruoli di elettorato passivo all'interno del Gruppo e non hanno diritto di voto.

Art. 4 - Organi Sociali

Sono organi del Gruppo:

l'Assemblea dei Soci

il Consiglio Direttivo;

il Coordinatore;

il Vice Coordinatore;

il GIRC può inoltre costituire, a livello inter-regionale, regionale o provinciale, dei Centri di Coordinamento Locali (CCL).

Art. 5 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari, entrambi in regola con il pagamento della quota annuale A.T.It., nonché dai Soci Onorari, questi ultimi con solo potere consultivo.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- approvare la relazione annuale sull'attività del Gruppo e le linee direttive nonché l'eventuale bilancio consuntivo e preventivo di ciascun esercizio, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo;

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- approvare modifiche allo Statuto;
- deliberare l'eventuale scioglimento del Gruppo
- deliberare l'eventuale scioglimento dell'intesa con l'A.T.It.

L'Assemblea Ordinaria vota a maggioranza assoluta dei Soci presenti (50% più uno) ed è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo mediante un avviso da inviare ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso deve anche contenere l'ordine del giorno. È ammessa al massimo una delega per persona.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore che ne constata anche la regolare costituzione. In assenza del Coordinatore l'Assemblea è presieduta dal vice Coordinatore ed in caso di assenza di quest'ultimo dal socio più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria vota a maggioranza assoluta dei Soci presenti che debbono costituire un numero non inferiore al 50% degli iscritti, comprese eventuali deleghe. Può essere convocata:

a: dal Consiglio Direttivo

b: dal 50%+1 dei soci

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno il 50%+1 dei Soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci.

Art. 6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, composto da 5 soci, è eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 2 anni. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Coordinatore ed il vice Coordinatore. Il Consiglio Direttivo è investito senza eccezioni di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle iniziative da assumere per il conseguimento degli scopi del Gruppo, ed in particolare:

- fissa le direttive per la realizzazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di attuazione, ne controlla l'esecuzione;

- decide sull'attività e le iniziative del Gruppo, sulla sua collaborazione con terzi e sulla gestione dei fondi disponibili;
- predispone i rendiconti dell'attività ed i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci;
- approva le nuove richieste di ammissione e delibera gli eventuali provvedimenti di espulsione.
- delibera la nomina dei Soci Onorari;
- decide eventuali spostamenti della sede del Gruppo;
- convoca l'Assemblea Ordinaria

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Coordinatore con un avviso recapitato, almeno 15 giorni prima della data di convocazione, a ciascuno dei soci.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide a maggioranza assoluta dei soci in carica.

Tutte le cariche sono rinnovabili.

Art. 7 - Coordinatore

Il Coordinatore rappresenta legalmente il Gruppo di fronte a terzi e svolge la funzione di coordinamento del Consiglio Direttivo. Inoltre, si fa carico di rappresentare il Gruppo nei rapporti con le istituzioni ed altre Associazioni, in particolare con il Direttivo dell'A.T.It.

Il Coordinatore ha la facoltà di proporre provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Vice Coordinatore

Il Vice Coordinatore sostituisce a tutti gli effetti il Coordinatore, in caso di assenza di quest'ultimo.

Art. 9 – Centri di Coordinamento Locali

I Centri di Coordinamento Locali (CCL) possono essere costituiti nell'ambito di un territorio inter-regionale, regionale o provinciale con la finalità di rendere più efficiente e capillare l'intervento del GIRC su scala locale.

L'istituzione dei CCL deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, e ciascun CCL deve essere costituito da un numero minimo di 3 Soci (Fondatori, Ordinari e Aggregati), di cui almeno un Socio Ordinario. Ciascun CCL identifica un Responsabile al proprio interno. Il Responsabile del CCL svolge la funzione di coordinamento del CCL e persegue gli scopi del Gruppo attraverso attività annuali preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Fondo comune e Esercizio sociale

Il fondo comune dell'associazione è costituito da: una percentuale sui contributi associativi all'A.T.It. (periodicamente concordata con l'A.T.It.), eventuali contributi straordinari dei soci stabiliti dall'Assemblea, contributi di Enti pubblici e privati, donazioni, lasciti e libertà in genere, rimborsi, eventuali avanzi di gestione.

Nel fondo comune potranno inoltre confluire proventi derivanti da occasionali attività di consulenza e formazione in campo chiroterologico assunte direttamente dal GIRC ed espletate dai propri soci, dedotti costi e spese da essi sostenuti, che potranno essere rimborsati secondo le modalità generali stabilite dall'Assemblea.

Costituiscono inoltre fondo comune tutti i beni acquistati con introiti di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione del fondo comune, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie del GIRC.

È vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso dell'esistenza del GIRC, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, secondo le disposizioni statutarie.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 11 - Accettazione dello Statuto

Ciascun Socio si impegna ad accettare all'atto dell'iscrizione il presente Statuto.

Art. 12 - Recesso di un Socio.

La qualifica di Socio, oltre che per il mancato rinnovo della quota sociale A.T.It. ove prevista (vedi Art. 3), può venir meno nei seguenti casi:

- Recesso volontario a seguito di comunicazione al Consiglio Direttivo, che ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione.
- Provvedimento di esclusione a seguito di comportamenti ritenuti in contrasto con i fini ed i principi del Gruppo: è deliberato con voto di maggioranza dell'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Ha effetto immediato.
- Morte: le cariche sociali e lo stato di Socio non sono in alcun caso ereditabili.

Art. 13 - Scioglimento del Gruppo.

In caso di scioglimento del Gruppo, l'Assemblea dei Soci delibera la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad Associazioni, Fondazioni, Enti o comunque ad iniziative aventi scopi affini o connessi a quelli sociali. Sono escluse la ripartizione di quote tra i Soci, il rimborso delle quote associative o la devoluzione a privati.

Art. 14

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le leggi ed i principi del Diritto vigenti.

Letto e approvato il 12 novembre 2005